

Sciopero Nazionale di PdM e PdB dipendenti di imprese del Gruppo FSI
dalle ore **21:00** del **23 Marzo 2024** alle ore **20:59** del **24 Marzo 2024**

1. Norme Generali

L'**adesione** alla protesta è costituita dall'**assenza sul posto di lavoro**.

Non occorre **nessuna comunicazione ulteriore**, salvo i casi di seguito specificati.

Alle aziende è **vietata** ogni indagine preventiva circa le intenzioni dei lavoratori di aderire alla protesta.

Le aziende **non possono** anticipare o posticipare l'utilizzazione programmata. Il PdM/PdB che aderisce allo sciopero terrà conto degli orari previsti dal suo **turno programmato** (per il "personale comandato" vedi successivo punto 4).

Inoltre, **alle aziende non è ammesso assegnare treni non garantiti** a personale originariamente assegnato su treni da garantire per "coprire" questi ultimi con PdM/PdB disponibile o con turno cancellato/soppresso.

2. Treni garantiti (servizi minimi)

Per i **treni a media e lunga percorrenza** (AV, IC, ecc.) sono garantiti da origine a destino i treni stabiliti dagli accordi di settore e rientranti nel periodo interessato dallo sciopero.

Per il **trasporto regionale** non ci sono treni garantiti, in quanto lo sciopero del 23/24 marzo p.v. non interessa le fasce orarie garantite in giornata lavorativa.

Per il **trasporto merci** del Gruppo FSI (*disciplina dall'accordo del 23.11.1999*) non vi sono treni da garantire.

3. Treni in corso di viaggio (ora cuscinetto)

3.1. Oltre ai treni garantiti di cui al precedente punto 2 **vanno garantiti i treni viaggiatori** che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino **entro un'ora** dall'inizio dello sciopero (cioè, **arrivo entro le ore 22:00** del 23.03.2024).

I treni che abbiano arrivo a destino **oltre un'ora** dopo l'inizio dello sciopero (cioè, **arrivo oltre le ore 22:00** del 23.03.2024), e che non rientrino nell'elenco di quelli garantiti di cui al punto 2, **saranno soppressi** o potranno essere **effettuati con limitazione** di percorso alla prima stazione idonea, entro l'inizio dello sciopero (cioè, **entro le ore 21:00** del 23.03.2024).

3.2. Più precisamente, per i casi di cui al punto 3.1, il personale in servizio ai treni viaggiatori del giorno 23.03.2024 si atterrà alle norme di seguito indicate.

A) L'orario di partenza prescritto è anteriore alle ore 20:00 (comprese) del 23.03.2024

3.2.1. Se l'orario prescritto d'arrivo a destinazione finale è previsto **fino alle 22:00** sarà effettuato dal personale in servizio. In arrivo, il personale è esonerato dall'effettuare tutte le operazioni eccedenti la messa in sicurezza del convoglio.

3.2.2. Se l'orario prescritto d'arrivo a destinazione finale è previsto **oltre le ore 22:00** (qualora non sia stato soppresso dalle società in programmazione, secondo le norme applicative della Legge 146/90), il personale dei treni, per evitare spiombature dei segnali, **potrà manifestare in anticipo l'intenzione di aderire allo sciopero**, emettendo M40 al Regolatore della Circolazione, secondo il fac-simile, riportato di seguito:

Formula per il RdC: «*Si dà avviso a DM/DCO/... che il personale aderisce all'odierno sciopero. Il treno non ha i requisiti per il raggiungimento della stazione termine corsa. Si chiede notifica della stazione dove il treno possa essere ricoverato prima dell'inizio dell'astensione*»

N.B. In caso di impossibilità di invio notifica al RdC si veda il successivo punto 6.

B) L'orario di partenza prescritto è tra le ore 20:00 (escluse) e le ore 21:00 del 23.03.2024

3.2.3. Se l'orario prescritto d'arrivo a destinazione finale è previsto **fino alle 22:00** sarà effettuato dal personale in servizio. In arrivo, il personale è esonerato dall'effettuare tutte le operazioni eccedenti la messa in sicurezza del convoglio.

3.2.4. Se l'orario prescritto di arrivo a destinazione finale è previsto **oltre le ore 22:00** il treno **non ha i requisiti per essere effettuato** ed il personale, pur rimanendo al lavoro fino all'inizio dell'astensione (cioè, **fino alle 21:00**), non è tenuto all'effettuazione della relativa condotta/scorta.

Eventuali ritardi di esercizio che comportassero un'alterazione sensibile degli orari potranno essere **trattati specificamente** con richiesta aziendale ai soggetti proclamanti, al fine di predisporre tutti gli accorgimenti nelle garanzie di legge, fermo restando che oltre l'ora di "cuscinetto" il personale è in sciopero.

4. Personale comandato e sostituzioni (ai servizi minimi)

4.1. I comandi vengono disposti dalle Società e comunicati con ordini **completi, espliciti e individualmente diretti** al personale interessato. Il personale comandato alla garanzia dei servizi minimi dovrà essere inoltre inserito in appositi elenchi nominativi opportunamente esposti negli impianti e/o comunicati ai lavoratori, con adeguato anticipo e con l'indicazione completa del turno assegnato. L'azienda effettuerà i comandi in relazione agli accordi vigenti. I servizi minimi consistono nella circolazione treni e prestazioni ad essa strumentali.

Non è consentito effettuare comandi per garantire servizi **al di fuori di quelli previsti** al precedente punto 2.

4.2. I comandi per l'effettuazione dei treni garantiti devono essere completi dell'**ora di inizio e termine prestazione**, nonché delle eventuali **modalità per recarsi fuori sede** (a garantire un servizio essenziale) e/o per rientrare alla propria sede (dopo l'effettuazione del servizio essenziale).

Salvo diversi accordi con le rappresentanze dei lavoratori, finalizzati a ridurre il numero dei "comandati" (in ossequio all'Art. 2 comma 2 della Legge 146/90), **il comando disposto dalle aziende deve riproporre il servizio previsto dal turno programmato.**

4.3. Nel caso in cui il comando interessi solo una parte del servizio, la prestazione potrà considerarsi interrotta al raggiungimento della località in cui era prevista/programmata la successiva fruizione del riposo. In quest'ultimo caso, **al lavoratore comandato deve essere riconosciuta la retribuzione proporzionale alla prestazione resa.**

4.4. Le Società possono, in tutto o in parte, rinunciare ai comandi e hanno facoltà di disporre anche parzialmente i comandi al personale (limitatamente ad alcuni impianti e/o linee) in conformità ai programmi di circolazione, nonché di sostituire il personale comandato. Nella considerazione che la comunicazione del comando **precede la cognizione dell'adesione** o meno del personale allo sciopero, il personale che sia comandato **ha l'obbligo di far conoscere**, ad inizio della prestazione e **non prima, la sua adesione** o meno all'agitazione. In caso di impossibilità o difficoltà di comunicare con il gestore delle risorse si veda il successivo punto 6.

4.5. Il personale comandato che non esprima la volontà di aderire all'agitazione sarà considerato presente a tutti gli effetti. Ove manifesti invece la volontà di aderirvi, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei servizi garantiti e sarà considerato contemporaneamente in prestazione lavorativa resa e scioperante.

Sarà obbligo dell'azienda predisporre orari e mezzi degli spostamenti di detto personale affinché, dopo il servizio da garantire, **ne sia assicurato il rientro in sede** (come da turno) o, se previsto, nella **località di fruizione del RFR** e all'interno della prestazione di turno assegnata.

Allo stesso modo - per il personale che garantisce l'arrivo dei treni entro l'ora di cuscinetto ai sensi del precedente punto 3 - **sarà obbligo dell'azienda** predisporre orari e mezzi per il **rientro in sede** (come da turno) o, se previsto, **nella località di fruizione del RFR.**

In ogni caso **il personale comandato dovrà presentarsi in servizio** e, qualora aderente allo sciopero, dovrà prioritariamente essere sostituito con altro personale non scioperante.

Formula per sostituzione: *«Si dà avviso che il sottoscritto aderisce all'odierno sciopero e, comandato a turno che prevede treni garantiti, chiede la sostituzione con personale non scioperante; diversamente si atterrà ai servizi minimi di legge».*

In tal caso, **solo a sostituzione avvenuta**, il personale sarà libero.

5. Personale non comandato

5.1. Il personale **non espressamente comandato** non è tenuto a presentarsi in servizio durante la fascia di astensione. Qualora, invece, si presenti, è considerato non aderente allo sciopero ed è tenuto a prestare l'intera completa prestazione lavorativa nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza.

5.2. Il personale di **riserva, riserva presenziata, tradotte, manovre e traghettiamenti** aderirà allo sciopero **a partire dalle ore 21:00** del 23.03.2024.

Personale in **formazione, visite mediche** (compresi controlli alcolemici e tossicologici), **distacchi momentanei per inidoneità** in ambito impianti PdM/PdB aderirà allo sciopero **a partire dalle ore 21:00** del 23.03.2024

6. Difficoltà nella trasmissione delle notifiche

Nei casi sempre più frequenti di **difficoltà di trasmissione delle comunicazioni collazionate** (es. M40 di richiesta sostituzione per adesione allo sciopero su comando di turno con servizi garantiti), **gli agenti potranno inviare e-mail alle strutture di gestione del personale**, con il contenuto della notifica,

intestandola con: **“A seguito mancata risposta per collazione, si invia messaggio...”**, lasciando traccia dell’invio. Come ulteriore possibilità, gli agenti, sempre in caso di difficoltà di trasmissione delle comunicazioni collazionate, potranno -laddove possibile- **inviare via fax il contenuto della notifica**.

In tutti i casi, per quanto possibile, il lavoratore **continuerà a tentare il collegamento telefonico**.

Allo stesso modo nel caso di **impossibilità di invio di M40 al Regolatore della Circolazione** (per treno che non ha i requisiti per raggiungere la destinazione finale nei termini dell’ora di cuscinetto) si proceda ad invio M40 alla struttura gestionale o Sala Operativa, intestando **“e per Vs tramite al RdC”**.

7. Consegna chiavi

I dipendenti che hanno in consegna chiavi, prima di allontanarsi dal lavoro provvederanno alla consegna di quanto loro affidato secondo le procedure previste in ciascun impianto. In caso di mancanza dei referenti normalmente designati, saranno presi accordi specifici, purché non costituiscano dilazioni all’entrata in sciopero, o la consegna avverrà alla POLFER. In caso di assenza anche della POLFER, la consegna avverrà alla Polizia di Stato con notifica alla Società.

8. Termine dello sciopero

8.1. Non è ammesso anticipare l’orario di presentazione del personale scioperante a prima del termine dell’astensione, poiché fuori dal periodo di sciopero non ci sono treni da garantire.

8.2. Al termine della protesta (cioè, **alle ore 20:59** del 24.03.2024), i macchinisti e i capitreno, qualora il turno originariamente assegnato preveda la loro presenza in servizio, **dovranno presentarsi nella propria sede** lavorativa per completare la prestazione programmata. Il personale assegnato ai c.d. **“turni di zona”**, se deve presentarsi al termine dello sciopero, lo farà nella **località di residenza** così come indicata dal turno il giorno dell’astensione.

8.3. Nel caso in cui il termine dello sciopero (**ore 20:59**) interviene quando il turno programmato prevede un RFR, il personale scioperante si presenterà all’ora di inizio lavoro dopo il Riposo Fuori Residenza, **nella sede di lavoro** così come indicato al precedente punto 8.2.

8.4. Nel caso di scioperi di durata contenuta per i quali la prestazione inizia prima dello sciopero e continua oltre il termine, al momento della ripresa della circolazione, il personale si presenterà di regola nel proprio impianto di appartenenza. Se impossibilitato al rientro, nella più vicina località in cui poter essere riutilizzato.

8.5. In tutti gli altri casi **il personale si presenterà presso la propria sede lavorativa** all’inizio della successiva prestazione programmata. Il personale in posizione di disponibilità sarà utilizzabile dopo lo sciopero in seguito alla fruizione del riposo giornaliero o settimanale spettante.

8.6. La durata dello sciopero concorre al raggiungimento del limite massimo della prestazione giornaliera per l’abbandono del servizio, mentre, ai fini del pagamento delle prestazioni straordinarie, viene computata la prestazione **effettivamente svolta**.

Per contatti con l’**Assemblea Nazionale del Personale di Macchina e del Personale di Bordo** del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, si prendano a riferimento gli indirizzi di seguito.

assembleapdmpdb@pec.it

assembleanazionalepdm.pdb@gmail.com

Su mandato dell'Assemblea, firmato

Data, 11/03/2024

Andrea Paolini



Luca Esposito




Linda Pina



Monica Benvenuto



Massimiliano Gotti



Andrea Maggiorelli




Riccardo Mariotti



Maurizio Serra



Roberto Favretto



Filippo Iacobellis



Cristian Asuni



Katia Casadio



Luca Martino

